


BIBLIOTECA
SENATO DEL REGNO
Mide.
520
33
SENATO DEL REGNO
BIBLIOTECA



RELAZIONE STATISTICA

DEI

LAVORI COMPIUTI

DALLA

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO


NELL' ANNO 1912

ESPOSTA NELL' ASSEMBLEA GENERALE 7 NOVEMBRE 1912

DA

GENESIO DE-ARCAYNE

PROCURATORE GENERALE DEL RE



PALERMO
TIPOGRAFIA FRANCESCO LUGARO
GIA LORSNAIDER
Via Collegio M. Gisimo, 8.

1912



Con costante
affettuosa ven
ragione, a S. C.
Manfredi,
il Destino
f. De Troja

RELAZIONE STATISTICA

DEI

LAVORI COMPIUTI

DALLA

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO



NELL' ANNO 1912

ESPOSTA NELL' ASSEMBLEA GENERALE 7 NOVEMBRE 1912

DA

GENESIO DE-ARCAYNE

PROCURATORE GENERALE DEL RE




PALERMO

TIPOGRAFIA FRANCESCO LUGARO

GIÀ LORSNAIDER

Via Collegio M. Gisino, 8.

1912



Eccellenze, Signori,

È con vero compiacimento che in questa annuale solennità vedo tutta la nostra ristretta famiglia al completo — eccettuato un collega che fu tramutato — circondare l' esimio capo del collegio, con quell' ossequio affettuoso, che le doti altissime della mente e le virtù del cuore, nobile e generoso, gli hanno ovunque e presso tutti saldamente accattivato.

Ralleghiamoci a vicenda, ottimi signori colleghi, ed auguriamoci ogni bene, estendendo i nostri fervidi voti, con un saluto cordiale, a chi è venuto e a chi, per altra desiderata sede, ne ha lasciati nel corso dell' anno giudiziario *, oggi che anticipatamente, per effetto di

* Il cav. avv. Tommaso Mercadante, Sost. Proc. Gen. del Re, presso la locale Corte d'Appello, stato applicato, con funzioni di Sost. Proc. Gen., alla Procura Generale presso questa Suprema Corte;

il cav. avv. Iandoli, Sost. Proc. Gen. del Re presso la Corte d' Ap-

recente legge, assolve il debito gradito di render conto dei nostri lavori a voi, signori della Corte eccellentissima, ed al paese.

Più lieto sarei, se sapessi risparmiati dalle inesorabili cisoje di Atropo i componenti la rispettabile Curia cittadina: ciò non mi è concesso, avendo la numerosa, onoranda classe subito nell'anno perdite gravi, che destarono il generale rimpianto, di cui la mia voce non è che la eco, debole, ma sincera ed affettuosa.

Morì, infatti, nell'anno il comm. avv. Lucio Scherma, in età matura, che poteva però consentirgli ancora molti anni di vita: e fu vera perdita la sua per la toga professionale, che in lui vantava un distinto giurista, dalla cultura vasta e geniale, un oratore perspicuo ed efficace; qualità tutte che ne facevano un patrocinatoro ammirato. Fu per esse che egli sedette per oltre 20 anni nel Consiglio dell'Ordine degli avvocati, fu consigliere e deputato della provincia, fu avvocato del comune e di

pello di Napoli; magistrato colto e valente, promosso, per merito, a Consigliere nella stessa Corte Suprema;

il cav. Cosimo Pace, V. Cancelliere presso la Corte di Cassazione di Roma; funzionario abile ed operoso, promosso a Cancelliere di questo Supremo Collegio;

il cav. avv. Sebastiano Cervone Sost. Proc. Gen. presso lo stesso Supremo Collegio; magistrato distinto e zelante, che, a sua domanda, fu nominato Presidente di Sezione nella Corte d'Appello di Trani.

altre importanti amministrazioni, facendo sempre brillante figura nel disimpegno delle svariate mansioni. Tuttavia sembra che la fortuna, capricciosa ed ingiusta, non lo favorisse, nello esercizio della professione, adeguatamente al merito e alla abilità, generalmente riconosciutigli e decantati.

Mancò ai vivi, tra gli anziani, l'avv. Salvatore Ballotta, modesto, ma esperto e stimatissimo procuratore, di cui erano molto apprezzate la operosità e la probità a tutta prova.

Fra i giovani esercenti poi, caddero, taluni giovanissimi, tutti valenti e promettentissimi, i signori avvocati Vito Favuzza, Nicolò Provenzano Sangiorgi e Giuseppe Sanfilippo, coi quali si spensero, ma per rivivere in altri forti ingegni esordienti, che non difettano, tante e molto lusinghiere speranze.

Compiangiamo i poveri estinti con un mesto pensiero, che ripeta alle doloranti famiglie, agli amici loro, ed agli intimi colleghi le condoglianze sentite della magistratura e della curia, commosse entrambe, nel ricordarli, da un istesso, fraterno senso di cordiale, pietosa commiserazione!



Ed ora, prima di passare al resoconto, non sarà del tutto inopportuno uno sguardo, fugace e senza pretese,

all'opera legislativa compiutasi e che sta per compiersi nell'anno, tatta intesa al civile rinnovamento della patria.

E innanzi tutto, una parola su una riforma fondamentale; quella attuata dalla legge elettorale, che apre le urne ed ammette al governo del paese ben sei milioni, se non anche più, di cittadini, per l'avanti esclusi dalla vita politica nazionale.

La estensione dell'elettorato politico, universalmente riconosciuta e conclamata improrogabile, per la progredita prosperità e civiltà del paese e votata a grande maggioranza dalle due camere, risponde alle esigenze imperiose dei nuovi tempi; e, malgrado abbia offerto occasione a serie divergenze, sostenute con sapienti e vivi dibattiti sui criteri e sulla misura da osservarsi nel determinarla, questo salutare effetto produrrà — auguriamcelo fiduciosi! — che le classi proletarie, potendo efficacemente influire sull'esser loro, con l'uso di legittimi poteri, nella legislazione, nella politica e nella pubblica amministrazione, sapranno avvalersi di quei poteri per prevenire e dirimere i conflitti di classe, le lotte fra capitale e lavoro, anzichè appigliarsi, come deplorabilmente han fatto, troppo spesso finora, agli scioperi violenti, d'ordinario ad esse stesse nocivi, e sempre perturbatori dell'ordine, con la inevitabile sequela d'immensi danni morali e materiali per la nazione, pur quando

non finiscano in risse sanguinose e nei conseguenti giudizi davanti ai tribunali ed alle corti di assise.

Che dire del voto concesso agli analfabeti e negato alle donne? Avrei votato io pure la esclusione dei primi, se *alfabeta* fosse sinonimo di cittadino colto, educato e civile: come avrei del pari, senza esitanza, negato il voto politico alle donne, non perchè debbano consacrarsi soltanto alla rocca e al fuso ed abbiano a contentarsi delle caste doleeezze coniugali, delle cure soavi della maternità e del sagace governo della casa; ma perchè, prima di conseguire il suffragio politico — da assai poche, per verità, domandato — hanno ben altre rivendicazioni da fare in seno della famiglia e nel campo amministrativo, per così prepararsi alla maggiore conquista e dimostrarsene realmente degne, dato che la funzione politica sia compatibile con la missione che natura ha assegnato alla donna nella famiglia e nella convivenza sociale.

*
* *

Sempre sul lavoro legislativo e avvicinandoci ad argomenti che più riguardano la nostra missione, opera importantissima e ponderosa è il progetto del cod. di proc. pen., al quale una Commissione Reale, competentissima, va ora dando l'ultima mano coordinatrice,

dopo e in coerenza delle modificazioni introdottevi e dei voti formulati dai due rami del Parlamento, che intanto lo hanno approvato nelle sue grandi linee e nelle più sostanziali innovazioni.

Sia pago l'on. Guardasigilli, preclaro figlio di questa illustre e patriottica città, dell'opera propria, lungamente e profondamente pensata, poichè grazie ad essa, e col concorso di dottissimi collaboratori assunti dal parlamento, dalla cattedra, dal foro e dalla magistratura, Egli, fra poco, perverrà a dotare l'Italia di un codice di rito penale, che, se sarà perfettibile, nulla uscendo perfetto dalla mano dell'uomo, conterrà però un insieme di norme meglio rispondenti al pensiero giuridico dei nostri tempi, ed atte ad assicurare l'amministrazione di una giustizia imparziale, oculata, rassicurante e, per quanto possibile, sollecita, riuscendo ad un tempo, così ad avvalorare e presidiare le sacrosante ragioni della difesa sociale e delle parti lese dal delitto, come a tutelare i dritti, non meno sacrosanti, della difesa degli imputati.

A questi fini, e per riparare al morbo oramai epidemico e scandaloso della teatralità e lungaggine dei dibattimenti penali, specialmente innanzi alle assise, parmi imprescindibile ed urgente di rafforzare l'autorità presidenziale, mercè più validi ed efficaci poteri, perchè essa possa, al bisogno, affermarsi ed imporsi.

So che, pur troppo, il vento non spira favorevole a tale già proposta riforma: pure io vi insisto, con la coscienza di compiere un dovere e di rendere un onesto servizio alla disciplina dei pubblici giudizi ed al prestigio della autorità che la governa, oggi assai scossa, perchè facilmente soverchiata e derisa.

*
* *

La feconda attività del nostro on. Ministro non si è limitata allo ingente lavoro ora accennato. Eccolo, infatti, a discutere al Senato e alla Camera dei deputati il disegno di legge, formato dal predecessore on. Scialoja, sulla cittadinanza; disegno, che, riassumendo, coordinando e modificando sapientemente le molteplici leggi vigenti, ha modernamente disciplinato l'ardua materia, sancendo, fra le altre, quelle provvide disposizioni, che, eliminano l'assurdo giuridico della legale e pacifica doppia cittadinanza, e che riaprono, cautamente, le porte della patria italiana a chiunque voglia riacquistarne la cittadinanza abbandonata o perduta.

*
* *

Eziandio intorno al progetto di legge sul notariato, elaborato dall'altro predecessore on. Fani, l'attuale Mi-

nistro di Grazia e Giustizia ha spiegato la propria operosità, cooperando efficacemente alla approvazione data al disegno, con molte modificazioni, dalla Camera vitalizia: nè il suo autorevole contributo di lumi e di esperienza mancherà punto nella discussione che se ne farà nell'altro ramo del parlamento; talchè non è lecito dubitare, che, dopo studî così accurati, la nuova legge risponderà alle sagge vedute dell'on. Ministro proponente, e del Guardasigilli odierno, che nella sostanza le divide, sia migliorando economicamente ed elevando moralmente la benemerita classe notarile, che, depositaria della pubblica fede, esercita un ministero quanto mai delicato e geloso, sia provvedendo ad un tempo al migliore assetto degli archivî notarili e ad un trattamento più equo per i funzionarî che vi sono addetti.

*
* *

Non basta, dappoichè l'on. Ministro, dopo avere nel 1911 sistemate le cancellerie giudiziarie, accogliendo moltissimi dei voti della classe e migliorando sensibilmente le sorti dei funzionarî ascriviti, da un pezzo attende, con amore, alla riforma giudiziaria, il cui disegno, approvato dal Senato, sarà portato al dibattito dell'altro ramo del Parlamento alla ripresa delle tornate,

giusta il formale impegno assunto da S. E. il Guardasigilli, non avendo Egli, per note cause indipendenti dalla sua volontà, potuto ciò fare nelle ultime sedute parlamentari.

Non è mia intenzione — si rassicurino la Corte eccellentissima ed il cortese uditorio! — di esaminare minutamente il progetto, che è l'*ennesimo*, e che è stato anche troppo studiato e discusso in ogni senso e sotto qualunque aspetto.

Tre sole osservazioni io mi permetto di farvi, modeste, ma libere e franche.

La prima, che non è giusto, non è equo, nè tampoco è coerente al concetto informatore del disegno di elevare la magistratura all'altezza e alla dignità che le convengono, il sottoporre l'uditore, neofita del sacerdozio nostro, ad un tirocinio gratuito, sia pur breve, mentre in moltissime altre carriere inferiori, e talune non esigenti una laurea, nè un esame di concorso difficilissimo, il principiante, superato che abbia la prova, vien subito stipendiato con un assegno bastevole al suo decoroso sostentamento.

Stride la inferiorità del trattamento per le nostre reclute; imperocchè, mentre Tizio che paventi e non ardisca affrontare gli esperimenti della laurea e del concorso giudiziario, quando sia ammesso a più modesta carriera, percepisce tosto anche 2000 e più lire, Sempronio, suo condi-

scepolo, che si addottora in giurisprudenza e vince l'arduo concorso giudiziario, con non lieve sacrificio di studio, di tempo e di danaro, consegue bensì la nomina di uditore, ma deve rassegnarsi ad aspettare, almeno sei mesi, per ottenere, come semplicemente possibile, l'incarico di esercitare le funzioni di vice pretore — chi sa dove mai! — con la tenue *indennità* mensile di L. 150!

Non faccio commenti: noto soltanto, che non è con siffatto trattamento che si infondono nell'animo e s'imprimono nel contegno del magistrato esordiente i sentimenti del rispetto a sè stesso, della altezza e della dignità del suo ufficio!

La seconda osservazione è che lo sdoppiamento della carriera fa ragionevolmente temere la introduzione nelle nostre file di una aristocrazia, che non sia quella, unica accettabile e desiderabile, del vero merito.

Rivivrà, per lo sdoppiamento, sotto altro nome, la abolita classe degli aggiunti giudiziari nei magistrati agiati, i quali opereranno certamente per i collegi? Temo che sì: e non m'indugio a rilevarne le perniciose, evidenti conseguenze.

La terza osservazione è quest'altra. L'istituto del giudice unico, per molte provincie del regno, non trova sufficiente preparazione sia nella magistratura, sia nella coscienza e fiducia pubblica: quindi possibile, o piuttosto probabile, che naufraghi.

Nella ipotesi, assai verosimile, e per le altre obiezioni che ho premesse, lo stato dovrebbe metter mano alla borsa, per assicurarsi una buona magistratura, che è quanto dire, per ottenere una buona giustizia.

Potrà oggi sopportare l'aggravio il bilancio dello stato? Se sì, lo proponga il Governo e lo voti il Parlamento, nello interesse supremo del paese e per chiudere una buona volta l'agitazione dei magistrati, non sempre decorosa e contenuta nei limiti d'una serena discussione; se no, pazientino e si sacrificino ancora i nostri colleghi, specialmente i giovani, alla ragione di stato, e si convincano per tempo della dura verità, che la nostra carriera, per chi voglia esser virtuoso, ha poche rose e molte spine!



Scendo ora a rendervi conto dei lavori compiuti, ai quali noi del P. M. abbiamo modestamente partecipato, col concorso e la preparazione zelante ed illuminata della dottissima Curia, e, per le cause interessanti la pubblica Amministrazione, della onorevole Avvocatura Erariale; ad entrambe le quali mi è gradito di porgere, come faccio, deferenti saluti di famiglia, più che di amicizia e di buon vicinato, tanto sinceramente cordiali sono

stati e si mantengono i nostri rapporti reciproci nelle vicissitudini del giornaliero comune lavoro.

*
* *

Prendendo, come è naturale, le mosse dal 31 dicembre 1911, trovo che in quel giorno pendevano innanzi la Suprema Corte 1143 ricorsi, ai quali se ne aggiunsero nel corso dell'anno 275, compresi in questi 8, che ritornarono dalla Corte di Cassazione di Roma; talchè il numero totale dei ricorsi ascese a 1418.

Di questi, ne furono esitati 239 e ne restarono 1179 pendenti al 31 ottobre p.^o p.^o; giorno in cui, per la recente legge del 2 luglio 1912 sull'inizio dell'anno giudiziario, deve arrestarsi la mia rassegna.

Dei ricorsi liquidati, 4 erano stati introdotti nel 1904, 17 nel 1905, 8 nel 1906, 22 nel 1907, 24 nel 1908, 35 nel 1909, 36 nel 1910, 78 nel 1911 e soli 15 nell'anno in corso 1912.

Queste cifre pongono in evidenza la sconcertante verità, che le liti in sede suprema, per essere decise, devono invecchiare. Ce ne dànno la conferma le cause pendenti in rapporto agli anni in cui furono proposti i relativi ricorsi. Ecco, al riguardo, alcune eloquenti cifre: 1 ricorso data dal 1903, 1 dal 1904, 94 dal 1905,

113 dal 1906, 114 dal 1907, 130 dal 1908, 126 dal 1909, 145 dal 1910, 203 dal 1911, e 252 sono del 1912 !

*
* *

Il numero dei ricorsi negli ultimi due anni è alquanto diminuito. Se il fenomeno non avesse, per caso, ad attribuirsi esclusivamente alle note cause del disastro immane di Messina e della riduzione subita dall'anno giudiziario ultimo decorso; nella ipotesi, probabile, un'altra causa potrebbe avervi concorso in modo indiretto, ed io azzarderei di ricercarla nelle lunghe more dei giudizi in questa suprema sede; giudizi, nei quali, per la loro congenita maggiore semplicità, e per il lodevole scopo di ridare finalmente un poco di quiete ai contendenti, stremati ed esausti dalle defatiganti e dispendiose procedure precorse, dovrebbe provocarsi speditamente l'ultima parola del magistrato. Ciò malauguratamente non avviene, quì dove la sollecitudine, più che nelle altre sedi, è gran parte di giustizia. L'opposto si verifica, poichè il movimento delle cause in questa sede ultima si rallenta e fa sosta, per guisa che i litiganti devono attendere lunghi anni, tra le ansie affannose della speranza e del timore, quel verbo definitivo, che il giudice è sempre pronto a pronunciare.

sol che gli si chieda, per sentirsi eglino una buona volta appagati, o disillusi, e mettersi il cuore in pace!

*
* *

L'esito dei ricorsi fu questo: ne furono accolti 66, rigettati 98, rinunziati 45, dichiarati inammissibili 22, ed inviati alla Corte di Cassazione di Roma 8.

Sui ricorsi risolti nel merito, la proporzione degli annullamenti delle relative sentenze è del 40 % sul totale: per le sentenze delle corti di appello è del 26, 82 %, e per quelle dei tribunali è del 13, 18 %. Si mantiene, come negli anni decorsi, prevalente la percentuale degli annullamenti a carico delle corti di appello, rispetto a quelli delle sentenze dei tribunali.

La grave differenza, certo da attribuirsi in massima parte alla maggiore entità e gravità delle cause portate innanzi alle corti, nelle quali verosimilmente è proporzionato al merito superiore, l'impegno delle parti contendenti, epperò più gravi difficoltà si creano ai giudicenti, forse deriva altresì dalla maggiore fiducia, non del tutto infondata, che i magistrati d'appello ripongono in sè stessi, per la quale eglino talune volte disertano a lungo su questioni eleganti, ma secondarie e non strettamente necessarie a risolversi, e ne trascu-

rano, certo involontariamente, altre volgari e facili, se vuolsi, ma imprescindibili all' esaurimento delle tesi discusse fra le parti, compromettendo così le sorti del giudicato, per avventura essenzialmente corretto e meritevole di plauso.

*
* *

Il numero di 239 cause esaurite è questo anno inferiore di 83 a quello dell'anno precedente, e di 13 al numero dei ricorsi nell'anno stati proposti.

Accorciato di due mesi l'esercizio giudiziario ora chiuso, e precisamente di quei due mesi in cui il lavoro s'intensifica, meno decimato da sollecitatissimi rinvî, il risultato statistico è proporzionalmente eguale a quello degli altri anni. Avrebbe potuto essere più soddisfacente? Sì, senza dubbio, per la lodevole mai smentita solerzia dei giudicanti: e lo sarà quando, per il nuovo ordinamento giudiziario, la Corte potrà disporre di un personale più adeguato al bisogno, e soprattutto quando — lo che mi auguro vivissimamente! — per la influenza moderatrice e benevola del palermitano nostro Guardasigilli, e per un bene inteso accordo fra i capi della Corte Suprema ed il Fôro elettissimo, si trovi modo di trattare realmente quattro, o almeno tre cause in ciascuna udienza;

numero che non è certo eccessivo, che corrisponde alla media del lavoro rispettivo di altre corti di cassazione regionali, e che, fermamente prestabilito e costantemente spedito, farebbe in brevissimo tempo sparire l'enorme arretrato di 1179 affari. Il quale, ereditato da tempi remoti, deve smaltarsi al più presto, riducendosi al normale adentellato di congrue pendenze fra un anno e l'altro, per l'onore della toga e per la troppo attesa restaurazione dei controversi diritti, disconosciuti o violati.

Me felice, se potrò, anche per poco, nello scorcio del mio quasi cinquantenne servizio, contribuire a tanto e così agognato successo!

*
* *

L'esito dei ricorsi risolti in genere, parmi lusinghiero, nello insieme, per le magistrature che pronunziarono le sentenze denunziate; perocchè dà 27-73 % di annullamenti, 41-17 di rigetti, 18-89 di rinunzie, 8-82 di dichiarazioni d'inammissibilità, e 3-36 di rinvii alla cassazione romana.

La percentuale degli annullamenti, quasi identica a quell'anno precedente, è inferiore più, o meno, a tutte le altre delle diverse corti supreme, denunziate dalle ul-

time statistiche pubblicate dall'on. Ministero di Grazia e Giustizia per il 1909; e di questo risultato io mi compiaccio vivamente con le dipendenti magistrature regionali.

*
* *

La pubblicazione delle vostre sentenze avvenne per 87 entro 8 giorni, per 66 entro 15, per 36 entro 20, per 31 entro un mese, e per 16 oltre tale termine. Ho ragione di credere che queste ultime abbiano risolto le controversie più indaginose e difficili, epperò richiedenti studio più diligente e profondo; il quale potè compiersi con maggior agio, non incalzando la ressa del lavoro, che, come abbiám visto, ci è stato fatalmente apprestato assai tenue, se non vuol dirsi, con più verità, molto scarso.

*
* *

L'avvocatura erariale, su 8 suoi ricorsi, ne ebbe accolti 5, respinti 2 e rinviato 1 alla Suprema Corte di Roma; su 10 ricorsi delle contro-parti, ne vide accolti 4,

rigettati 2, rinunziato 1, rinviati a Roma 2, e dichiarato
1 inammissibile.

*
* *

Le conclusioni del mio ufficio, nella maggior parte rassegnatevi dal caro amico e valoroso collega applicato, che mi sta accanto — nella vacanza intermittente di circa un anno dell'altro posto di sostituto effettivo, recentemente stato conferito, per merito, ad altro valente collega, proveniente dall'isola mia, dove ha riscosso sempre meritata fama di intelligenza, dottrina ed operosità lodatissime — furono pienamente conformi ai vostri responsi in 204 cause, e difformi, in tutto od in parte, in 32. Pressochè identica sorte ebbero i nostri pareri nel precedente anno 1911, in cui le sentenze conformi furono 234, e le difformi 37.

Se non sempre han dato nel segno, non per questo le nostre conclusioni sono state meno studiate ed ispirate, come le vostre sentenze, a quella obbiettiva e scrupolosa giustizia, che è la più ambita delle nostre comuni aspirazioni.

*
* *

Diméssosi il Vegliardo (*), sempre vegeto, riverito suo

(*) Comm. Avv. Francesco Pitini, Primo Presidente onorario di Corte d'appello.

presidente, insigne magistrato a riposo, che per molti anni saviamente ed attivamente ne diresse i lavori, con plauso unanime della curia, della magistratura e del governo, — la Commissione per il gratuito patrocinio dei poveri, presieduta da un meritissimo nostro consigliere (*), ricevette 115 domande: provvide sopra 88, accogliendone 38 e rigettandone 50, ne vide ritirate 3, e lasciò pendenti, per reiterate istanze di aggiornamento delle relative discussioni, le rimanenti 24.

Nelle cause della specie state discusse, proferiste 38 sentenze, delle quali 7 furono favorevoli al povero, 9 contrarie, e 22 dichiararono la inammissibilità del ricorso, per essere stato tolto alla parte povera, reclamante, il beneficio che le era stato provvisoriamente concesso, di urgenza, dalla commissione presso la competente corte di appello.

Le frequenti revoche dovrebbero rendere circospette le commissioni d'appello e consigliarle a negare l'invocato beneficio sempre che, o sorga dubbio sulla povertà del postulante, od apparisca artificiosa e premeditata l'urgenza, o faccia difetto l'altro estremo della probabilità del successo, intorno al quale ha pure da versare l'indagine delle commissioni suddette, ogni volta che, essendo esse dalla legge sostituite momentaneamente alla

(*) Cav. Avv. Rodrigo Pantaleone.

commissione suprema, è logico e giuridico ritenere che ne esercitino tutte le facoltà ed i poteri, senza restrizioni, sotto la sola condizione che le loro deliberazioni siano confermate dalla Commissione presso il supremo collegio.



Seguendo un uso, che mi pare commendevole, raccolgo ora alcune delle massime più interessanti fermate dalle vostre sentenze.

In tema di demanialità di beni, una vostra decisione ha dichiarato che *l'Orto botanico annesso ad una regia università è bene demaniale e che perciò non possono sopra di esso imporsi servitù, neppure per prescrizione immemorabile.*

Distingue la sentenza la *demanialità necessaria*, dalla *accidentale*, e questa seconda giustamente attribuisce all'orto botanico annesso ad una regia università di studi quale necessario complemento del relativo ramo d'insegnamento.

L'uso dell'orto è pubblico, non perchè ne godano direttamente tutti i cittadini senza distinzione, ma perchè lo stato lo ha destinato, per uno scopo sociale, alla collettività, che ne usa per mezzo delle persone e nei modi corrispondenti alla sua finalità e prescritti dalle leggi

e dai regolamenti. Non è *bene patrimoniale*, malgrado possa avere anche un valore venale, l'orto botanico destinato all'insegnamento; è invece *bene demaniale* per la sua destinazione, che lo rende inalienabile e lo sottrae ad ogni specie di servitù, non potendo esso nè in tutto, nè in parte distrarsi dal servizio pubblico cui è esclusivamente consacrato.

*
**

Sulla quistione agitatissima e risolta in opposti sensi nella dottrina e nella giurisprudenza, di sapere se spetti al datore d'ipoteca la eccezione *cedendarum actionum*, la Suprema Corte, premesso che *sono applicabili per analogia al terzo datore d'ipoteca quelle sole norme della fidejussione che non siano incompatibili col rapporto di realtà costituito dal vincolo ipotecario, e che inoltre non siano di carattere eccezionale o restrittivo del libero esercizio dei dritti del creditore, ha affermato, che il beneficio di liberazione, contemplato dall'articolo 1928 del cod. civ., non è estensibile alla sicurezza ipotecaria.*

La sentenza che così ha deciso si basa sostanzialmente sulla indole personale ed illimitata della obbligazione del fidejussore favorito dall'art. 1928, ed osserva in proposito, che la obbligazione ipotecaria è puramente reale e non si

estende oltre l'immobile ipotecato; sulla mancanza di vera analogia tra la fidejussione e la dazione d'ipoteca; e sul fondamento che ha in un principio di equità la disposizione del citato art. 1928, *il quale restringe il libero esercizio dei diritti del creditore e li riduce allo esperimento delle sue ragioni contro il solo debitore principale*. Da tutto ciò la sentenza desume, che non sia lecito, per l'art. 4 delle disposizioni preliminari al cod. civ., di estendere la sanzione liberatoria del ripetuto art. 1928 dal caso, parzialmente affine, della fidejussione vera e propria, all'altro della dazione d'ipoteca.

Con tutta deferenza però al responso della Suprema Corte, il P. M. persevera nella opinione contraria, manifestata nelle orali sue conclusioni, per queste principalissime considerazioni: che anche la dazione d'ipoteca è una fidejussione, nel largo senso della parola, fidejussione bensì meno estesa, ma presumibilmente sufficiente e più efficace della personale a garantire il creditore; che le due specie di fidejussione hanno comune la finalità, e nella reale, al pari che nella personale, è presunta la intenzione del garante di surrogarsi nelle ragioni del creditore, come è pure presunto, *ex bonae fidei*, l'impegno in costui di conservare le sue azioni a favore di colui, che, col concedergli l'ipoteca, ha facilitato e per avventura reso possibile il contratto col debitore principale; che non sarebbe equo il diverso trattamento

fra i due garanti e d' altronde porgerrebbe facile occasione alla collusione e alla frode, da scongiurarsi; che la disputa va risolta, non in base all'art. 4° sopra citato, ma coi criterii dell'art. 3° delle disposizioni preliminari suddette, per la evidenza della analogia fra la fidejussione propriamente detta e la dazione di ipoteca; e che, infine, fra le due risoluzioni della disputa, entrambe appoggiate ad autorità rispettabili, sarebbe da preferirsi, nel conflitto, la più equa, essendo la equità gran parte non solo, ma la migliore, la più bene compresa e la meglio accetta parte della giustizia.

*
* *

Nella dibattuta materia della simulazione, è notevole, perchè segna un progresso, la vostra decisione, con la quale avete ritenuto, che *l'apparenza legittima del titolo tutela la buona fede dei terzi, non partecipanti alla simulazione, i cui diritti, acquistati prima della trascrizione della domanda di simulazione, non sono pregiudicati dalla sentenza che la dichiara.*

Nella difformità tra la volontà vera e l'apparente, si perviene a conseguenze inique, quando si sacrifichi la prima alla seconda, o viceversa; nè può trasecurarsi la responsabilità di colui, che, per dolo o colpa, crea

apparenze ingannevoli di realtà, diverse dalla propria intenzione. Del resto, se in addietro, in tempi in cui non esisteva l'istituto della pubblicità, ebbero dominio incontrastato i principî *nemo plus juris...* e *resoluto iure dantis...*, è ben giusto che il diritto, adattandosi alla vita, risponda alle odierne esigenze del movimento giuridico, e che l'interprete si renda conto di quello spirito di protezione della buona fede dei terzi, al quale è improntato il vigente nostro sistema.

*
* *

Nella stessa materia delle obbligazioni, vi è occorso di pronunziarvi sulla controversa interpretazione dello art. 1198 cod. civ.; e avete deciso, che, *per aversi la rinunzia alla azione in solido sui frutti od interessi scaduti, non bastano meno di dieci quietanze concernenti in complesso dieci e più annate di interessi, ma occorrono dieci distinte quietanze relative a dieci annualità consecutive.*

*
* *

Avete proclamato che *non può proporsi azione d'indebito, dopo che, domandata la condanna al pagamento, fu respinta l'eccezione de soluto.*

Il giudicato, infatti, copre, come suol dirsi, il dedotto e il deducibile; una presunzione *iuris et de iure* esclude che possa esservi errore nel giudicato; e contro di questo, che è il titolo per eccellenza, salvi i casi di revocazione, non può esperirsi azione d'indebito per mancanza degli estremi tassativi ed essenziali, di cui agli articoli 1147 e 1237 cod. civ.

*
* *

Nei rapporti tra le provincie e i comuni e i loro impiegati, avete deciso, che *costoro, come tali, non hanno diritto alla stabilità, se la legge espressamente non la ammette; e che quel diritto non può desumersi in via interpretativa da disposizioni regolamentari, per essere incompatibili la stabilità presunta con la revocabilità, che è la norma generale di diritto nella materia.*

*
* *

Avete altresì adottato, nei rapporti tra la pubblica Amministrazione e i suoi impiegati, la massima equitativa che *il comune non può licenziare, senza una diffida e la concessione di un congruo termine, o senza una equa indennità, l'impiegato assunto in servizio straordinario e*

per un periodo prestabilito, se, questo spirato, l'amministrazione ha continuato ad avvalersi dell'opera di lui.

*
* *

Rilevo con vero compiacimento, che la Corte, dipartendosi da un vecchio insegnamento, ha, con varî responsi, fermata la giurisprudenza, che *la obbligazione solidale dei coniug., non autorizzata dal tribunale è nulla, senza che occorra la prova del danno, e che vi è sempre opposizione d'interessi ognora che l'obbligazione contratta dai coniugi serva ad estinguere il debito del marito.*

*
* *

Intorno alla ammissibilità delle prove testimoniali, il S. C., abbandonando una giurisprudenza che era andato affermando, *re melius perpensa*, ha statuito, che la *inverosimiglianza dei fatti articolati non autorizza il giudice a respingere la dedotta prova testimoniale.*

Bene ha così deciso la Corte, avvegnachè sia ammissibile qualunque prova non vietata dalla legge, ed invano si cerchi nel cod. di proc. civ. una disposizione che respinga la prova testimoniale di fatti non verosi-

mili. L'*inverosimile* può bene essere *vero*; e tanto basta perchè debba ammettersene la prova. *All' inverosimile, pure affermato dai testimoni non, ci si crede*, dicevano le precedenti contrarie vostre sentenze; ma all'argomento aveva già data confutazione recisa e convincente il divino poeta, scrivendo nel suo poema immortale: *io dirò cosa incredibile e vera.*

Si raccolga la prova, dice ora la Corte, e soltanto dopo raccolta, il giudice la valuti nella sua intemerata coscienza, e ne accetti, o ne rigetti le resultanze, secondo giustizia.

L'opposto dovrebbe dirsi, quando fossero dedotti in prova fatti impossibili, o già pienamente smentiti negli atti. Nell'una e nell'altra ipotesi, la invocata prova dovrebbe senz'altro rigettarsi, come inconcludente e temeraria, in quanto non si riuscirebbe mai a provare, in modo credibile, così ciò che non può essere, come ciò che trova categorica e inconfutabile smentita nelle risultanze processuali.

*
* *

Finalmente — per non indugiarmi più oltre, in questa rapida rassegna — avete affermato, intorno al commercio degli agrumi e dei loro derivati, ricchissimo

nell' isola incantevole, che la legge sulla Camera agrumaria del 5 luglio 1908 non deroga alle norme comuni, riguardo alla prova, nei rapporti tra i compratori e la Camera, e che perciò è sindacabile il giudizio dei periti di questa nei rapporti stessi.

Ha egregiamente osservato la Corte, che la citata legge mira a proteggere la buona fede nelle libere contrattazioni coi terzi, nè obbliga costoro ad accettare senza altro il parere dei chimici della Camera. Veruna disposizione di quella legge toglie ai compratori le garanzie del gius comune; e le deroghe alle leggi generali costituiscono eccezioni, che non possono estendersi oltre i casi espressamente contemplati, senza pericolo di cadere nell'arbitrio più sconfinato.



Ringrazio le autorità civili e militari, gli uffici pubblici, la curia e quanti cittadini cortesi ci hanno onorato della loro presenza; e corro alla fine, con poche note, che echeggeranno, più eloquenti e più eleganti, ma non più spontanee e più sentite ed espansive, in tutte le altre aule alte e supreme di giustizia in questa fausta ricorrenza.

Eccellenze, Signori.

Da oltre un anno, dallo sbarco meraviglioso, voglio dire, del nostro corpo di spedizione in Tripoli, non soltanto nelle pubbliche solennità, ma pur nelle feste dei sodalizi, delle famiglie e degli amici, irrefrenabili ed ininterrotte sono state le acclamazioni entusiastiche al valore leggendario dell'esercito e della marina; come continue ed innumerevoli sono state le vittorie riportate mai sempre, in tutti gli scontri per terra e per mare, dagli impavidi nostri fratelli, combattenti in Libia ed altrove per il buon dritto d'Italia e per l'onore del vessillo tricolore, che in quelle terre africane è segnale di resurrezione e di vita.

Non vi è regione, non provincia, non comune, e, starei per dire, non vi è borgata nel continente e nelle isole nostre, che non abbia dato in quelle battaglie il magnifico spettacolo del sacrificio e dell'eroismo, *di poema degnissimi e di storia.*

Richiamiamoli tutti, con la mente e col cuore, i nostri eroi — condottieri, ufficiali e gregari, noti ed ignorati, ovunque sian nati — e mandiamo a tutti quanti, nell'esercito e nell'armata, che ne vanno giustamente orgogliosi, un palpito vibrante di ammirazione e di patriottismo.

Preci, inni e fiori ai gloriosi caduti coi sacri ed inseparabili nomi d'Italia e Savoia sulle labbra! Una croce, un sasso, ove caddero e ove nacquero, li segnali alla religione dei figli, dei nepoti, dei conterranei, di quanti siano, per nascita o per sentire, italiani; perchè tutti, imitandoli, sappiano immolarsi, nei suoi supremi bisogni, alla patria diletta. Riconoscenza eterna professi per loro e per le famiglie, orbatene, la nazione, che non potrà mai dimenticarli, nè farà mai a bastanza per mostrarsi grata a chi per essa, con slancio irresistibile, ha versato il generoso sangue, sacrificandole l'avvenire e la vita!

Allori e palme agli altri valorosi che pugnarono e pugneranno ancora, se non per debellare un nemico, che, sempre battuto e schiacciato, ha ceduto e si dilegua, per vincere la resistenza degli indigeni ingannati, ciechi e ribelli; i quali, più che dalla forza, saranno condotti a fraternizzare coi loro liberatori dai benefizi che la nuova Roma, non degenere dalla antica, loro prodigherà, sostituendo alla tirannide il paterno regime e la libertà, e allo abbandono, allo sfruttamento e alla miseria, i providi ajuti, la prosperità e il benessere di un graduale progresso, felicemente avviato e svoltosi finora di pari passo con le incessanti vittorie, come e meglio sarà sospinto, quindi innanzi, dalle vivificanti correnti della pace.

Di quella pace, che, proclamata dalla augusta parola Sovrana, suona gradita e simpatica, senza i sottintesi e i commenti, quali che siano, della politica battagliera, all'anima dei magistrati, che per la pace pubblica e privata lavorano diuturnamente, consacrando il loro sublime ministero, che è ministero di pace.

Conquistata pienamente, per il fermo, assennato e concorde volere di Re, di governo e di popolo, col valore delle armi, la Libia, in cui ci era vietata la pacifica penetrazione, quanto nobile e puro sangue latino la pace risparmia alla nazione, alle famiglie, alle scienze, alle arti, alle industrie ed ai commerci paesani! quante vite salva alla vasta famiglia umana, che è una sola, malgrado le differenze di razze, d'idiomi, di colori, di climi e di costumi!!

Vero è che la pace non porrà termine d'un tratto alla guerra: pure la attenuerà, trasformandola in guerriglie coloniali, che presto farà cessare la nostra forza, ingigantita da due potenti, leali ed oneste alleate; la nostra benevolenza rigeneratrice dei nuovi fratelli immiseriti ed abbruttiti e la nostra progredita civiltà.

Questo fervido voto io offro alla patria amatissima, riaffermata grande e potente nei consigli delle nazioni dall'epico valore dei nostri legionari gloriosi; ed insieme lo inualzo, con un caldo reverente augurio di lunga vita, lieta di rinnovate glorie, alla sacra persona del

Re, che la Provvidenza, deviando una esecrata mano parricida, ha miracolosamente conservata al culto della augusta Famiglia, ai fasti e all'amore della nazione, che Egli tanto nobilmente impersona e guida agli alti, immancabili suoi destini.

E nel nome venerato di Lui, chiedo, eccellentissimo signor Primo Presidente, di voler dichiarare aperto il nuovo anno giudiziario 1912-1913.



CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

Ricorsi pendenti a 31 dicembre 1911	.		N.	1143
Sopravvenuti sino al 31 ottobre 1912	.		»	267
Ritornati da Roma	.	.	.	8
				Totale N. 1418

Ricorsi esitati a tutto il 31 ottobre 1912.	.		N.	239
Con sentenza				236
Con decreto				3
				239

Restano pendenti a 31 ottobre 1912.	.		N.	1179
cioè: dell'anno 1903		N.		1
» 1904	»			1
» 1905	»			94
» 1906	»			113
» 1907	»			114
» 1908	»			130
» 1909	»			124
» 1910	»			145
» 1911	»			203
» 1912	»			254
				1179

Dei 239 ricorsi esitati ne furono

Rigettati	N. 98
Accolti	» 66
Rinunziati	» 45
Dichiarati inammissibili nel merito	» —
Id. id. per revoca di grat. patroc.	» 22
Rinviati a Roma	» 8 dei
quali N. 3 con decreto.	<hr/> N. 239

Sui 239 ricorsi definiti vennero pronunciate 236 sentenze, le quali vennero pubblicate :

entro 8 giorni	N. 87
» 15 »	» 66
» 20 »	» 36
entro 1 mese	» 31
oltre 1 mese	» 16
	<hr/> N. 236

L'Avvocatura Erariale nel 1912 fu ricorrente in N. 8 ricorsi dei quali ne furono

accolti	N. 5
rigettati	» 2
rinviati a Roma	» 1
	<hr/> N. 8

Fù controricorrente in N. 10 ricorsi dei quali ne furono

accolti . . .	N. 4
rigettati . . .	» 2
rinunziati . . .	» 1
rinviiati a Roma. . .	» 2
inammissibili . . .	» 1

N. 10

Ricorsi depositati sino al 31 ottobre 1912, N. 267,
e sono avverso sentenze

della Corte d'appello di	Palermo . . .	N. 101
»	Messina . . .	» 17
»	Catania . . .	» 63
del Tribunale di	Palermo . . .	» 16
»	Messina . . .	» 8
»	Catania . . .	» 16
»	Siracusa . . .	» 4
»	Termini . . .	» 5
»	Modica . . .	» 4
»	Caltanissetta. . .	» 5
»	Girgenti . . .	» 7
»	Trapani . . .	» 6
»	Sciacca . . .	» 3
»	Caltagirone . . .	» 3
»	Nicosia . . .	» 1
del Pretore di	Palermo . . .	» 1
»	Messina . . .	» 1
»	Catania . . .	» 3
»	Lentini . . .	» 1
»	Rammacca . . .	» 1
»	Riesi. . .	» 1
del Collegio Arbitrale di	Messina . . .	» 1

N. 267

Ricorsi definiti a tutto il 31 ottobre 1912.

	Rigettati	Accolti	Rinunziati	Inammissibili	Rinvii a Roma	TOTALE
Corte di Appello						
Id. di Palermo	34	25	15	12	3	89
Id. di Catania	37	15	19	1	3	75
Id. di Messina	4	4	4	»	1	13
Tribunali						
Palermo	1	2	2	»	1	6
Messina	3	1	»	1	»	5
Catania	7	1	1	»	»	9
Modica	2	2	»	»	»	4
Patti	1	1	»	»	»	2
Siracusa	2	2	»	»	»	4
Sciacca	2	2	»	2	»	6
Trapani	1	2	»	»	»	3
Caltagirone	»	2	»	»	»	2
Termini	2	1	»	1	»	4
Caltanissetta	1	»	1	»	»	2
Girgenti	1	4	1	1	»	7
Preture						
Franca villa	»	1	»	»	»	1
Centuripe	»	»	1	»	»	1
Aragona	»	1	»	»	»	1
Biancavilla	»	»	1	»	»	1
Sommolino	»	»	»	1	»	1
Corleone	»	»	»	1	»	1
Palermo	»	»	»	1	»	1
Colle arbitrale						
Messina	»	»	»	1	»	1
	98	66	45	22	8	239

La proporzione fra i ricorsi risolti nel merito e gli annullamenti delle relative sentenze è del 40 % sul totale, ed in complesso del 26, 82 % per le sentenze delle tre Corti d'Appello, e del 13 18 % per le sentenze dei Tribunali.

Ricorsi avverso sentenze impugnate per violazione dell'art. 360 n. 6 Cod. Proc. Civ. N. 44 dei quali

ne furono accolti	14
rigettati	30
	<hr/>
	44

Ricorsi rigettati in ragione del	41, 17 %
accolti	id. 27, 73 %
rinunziati	id. 18, 89 %
inammissibili	id. 8, 72 %
rinvciati a Roma	id. 3, 36 %

La sentenza della Corte è stata conforme alle conclusioni del P. M. in

	N. 204	ricorsi
difforme in	» 32	ricorsi
	<hr/>	
	N. 236	

GRATUITO PATROCINIO

Istanze per gratuito patrocinio presentate sino a 31		
Ottobre 1912	N.	98
Istanze rimaste pendenti alla fine del Dicem-		
bre 1912.	»	17
		<hr/>
	Totale N.	115

delle quali ne furono	Accolte	38	
	Rigettate	50	
	Ritirate	3	
		<hr/>	
		91	91

Rimaste pendenti a 31 Ottobre 1912 N. 24

Cause esitate, a gratuito patrocinio, fino al 31 Ot-		
bre 1912	N.	38
Con vittoria della parte ammessa.		7
Con soccumbenza { per rigetto		9
{ inammis. per revoca.		22
		<hr/>
	N.	38

COMMISSIONE PEL GRATUITO PATROCINIO

Statistica per l'anno 1912.

Pendenti al 31 Dicembre 1911	Sopravve- nute a 31 Ott. 1912	TOTALE	Rigettate in merito	Ammesse	Ritirate	Esaurite	Pendenti a 31 Ottobre 1912
17	98	115	50	38	3	91	24

**Prospetto relativo all'annosa pendenza esistente
presso questa Corte di Cassazione.**

1° Gennaio	Ricorsi pendenti	Introitati nell'anno	Esitati	Pendenti al 31 Dicembre
1885	1300	383	316	1367
1886	1367	377	345	1399
1887	1399	380	524	1255
1888	1255	357	708	904
1889	904	428	527	805
1890	805	457	436	826
1891	826	423	423	826
1892	826	440	449	817
1893	817	465	389	893
1894	893	479	484	888
1895	888	489	559	818
1896	818	480	417	881
1897	881	519	499	901
1898	901	491	474	918
1899	918	440	451	907
1900	907	503	383	1027
1901	1027	423	428	1022
1902	1022	491	324	1189
1903	1189	464	415	1238
1904	1238	457	494	1201
1905	1201	461	331	1331
1906	1331	390	455	1266
1907	1266	354	458	1162
1908	1162	376	422	1116
1909	1116	365	297	1184
1910	1184	304	326	1162
1911	1162	303	322	1143
1912	1143	275	239	1179 *

* Questa pendenza si è verificata al 31 ottobre p. p.